

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 771/98 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafo 4 e 11, paragrafo 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2737/90⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/480/CEE⁽³⁾, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali in merito al prodotto oggetto delle misure in questione.

In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94⁽⁴⁾, del 23 settembre 1994, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in questione.

Con il regolamento (CE) n. 610/95⁽⁵⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 e ha istituito un dazio definitivo del 33% sulle importa-

zioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso.

2. Domanda di riesame

- (2) In seguito alla pubblicazione, nel febbraio 1995, di un avviso⁽⁶⁾ di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure presentata da Eurométaux per conto di tre produttori comunitari che rappresentavano, fatta eccezione per un piccolo produttore, la totalità dei produttori del prodotto in questione nella Comunità. La domanda conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping nei confronti del prodotto originario della Repubblica popolare cinese, nonché al rischio della reiterazione di un grave pregiudizio alla scadenza delle misure in vigore. Tali elementi di prova sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta relativa al riesame.

- (3) Il 21 settembre 1995, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁷⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame del regolamento (CEE) n. 2737/90. Il riesame è stato avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3283/94⁽⁸⁾, sostituito nel corso dell'inchiesta dal regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato «regolamento di base»).

3. Inchiesta

- (4) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del riesame ai produttori/esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti del paese esportatore e ai produttori comunitari all'origine della denuncia.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 23. 9. 1994, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 22. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 48 del 25. 2. 1995, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU C 244 del 21.9.1995, pagg. 3, 4 e 5.

⁽⁸⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

- (5) Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai tre produttori comunitari all'origine della denuncia, da tre importatori/utilizzatori del prodotto in questione e da due produttori/esportatori nonché da un importatore nella Comunità collegato ai produttori/esportatori. I produttori comunitari, i produttori/esportatori e alcuni importatori/utilizzatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto e sono stati sentiti.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttori comunitari:*
- Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft m.b.H., St Peter, Austria
 - H.C. Starck GmbH & CO. KG, Goslar, Germania
 - Eurotungstène Poudres, Grenoble, Francia
- b) *Importatori/utilizzatori nella Comunità:*
- AB Sandvik Hard Materials, Svezia
 - Seco Tools AB, Svezia
- c) *Importatore collegato:*
- Minmetals North-Europe AB, Svezia
- d) *Produttore del paese di riferimento:*
- Teledyne Advanced Materials, Stati Uniti
- (8) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 1995 (in prosieguo denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta.
- (9) Il presente riesame ha superato il periodo di un anno entro il quale avrebbe dovuto essere concluso a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, la causa della complessità dell'inchiesta e in particolare delle difficoltà incontrate nell'ottenere dati attendibili su un paese di riferimento adeguato. Inoltre, contemporaneamente al presente sono stati avviati altri due riesami relativi a prodotti del tungsteno, vale a dire i minerali e concentrati di tungsteno da un lato e l'ossido e l'acido tungstici dall'altro. Detti riesami sono stati effettuati parallelamente data la correlazione fra i suddetti prodotti nella catena di produzione del tungsteno.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (10) Il prodotto di cui al presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2737/90 ed è attualmente classificabile al codice NC 2849 90 30.

Il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico (rispettivamente mediante carburazione e mediante fusione). In entrambi i casi si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

- (11) Un importatore ha affermato, basandosi sulla diversità dei relativi processi di fabbricazione e asserendo che i due prodotti hanno caratteristiche chimiche diverse, che il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono prodotti differenti.

L'inchiesta ha tuttavia accertato che, sebbene i rispettivi processi di fabbricazione siano diversi, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso presentano la stessa composizione chimica (entrambi sono composti in percentuale compresa tra il 92 e il 94 % di tungsteno metallico e tra il 4 e il 6 % di carbonio) e appartengono allo stesso stadio della catena di produzione del tungsteno, situato tra il tungsteno metallico in polvere e gli utensili in carburo e i materiali resistenti all'usura. Va inoltre osservato che questi prodotti sono destinati ad utilizzazioni finali industriali simili, vale a dire quali componenti per la tempra delle superfici. Sebbene per talune applicazioni specifiche e ristrette, che richiedono un'elevata resistenza all'usura e all'abrasione, si utilizzi esclusivamente il carburo di tungsteno fuso, quest'ultimo e il carburo di tungsteno sono generalmente intercambiabili. Pertanto, come per l'inchiesta iniziale, si è concluso che ai fini della presente inchiesta il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso costituiscono un unico prodotto (in prosieguo denominato «carburo»).

2. Prodotto simile

- (12) Come già stabilito nell'inchiesta iniziale, l'inchiesta relativa al riesame ha confermato che i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati e venduti dai produttori comunitari e dai produttori del paese di riferimento sono prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, in quanto hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e utilizzazioni finali.

C. PERSISTERE E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (13) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, lo scopo del presente riesame consiste nello stabilire se la scadenza delle misure antidumping implichi o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, e in particolare se il dumping abbia continuato a sussistere dopo l'adozione delle misure suddette.

2. Paese di riferimento

- (14) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, per la determinazione del valore normale si è dovuto far ricorso ad informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, in prosieguo denominato «paese di riferimento».

A tal fine, i denunzianti hanno suggerito come paese di riferimento la Corea del Sud. L'avviso di apertura prevedeva quindi l'uso di questo paese quale paese di riferimento. Malgrado il notevole impegno della Commissione per cercare di assicurarsi la collaborazione dei produttori sudcoreani del prodotto in questione, costoro non hanno accettato di collaborare al riesame.

- (15) In alternativa, i denunzianti hanno suggerito gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento. Si è inoltre considerato a tale fine l'uso di Israele, data la disponibilità dimostrata dal produttore israeliano Metek Metal Technology Ltd nel collaborare non soltanto al presente riesame, ma anche a quello relativo all'ossido e acido tungstici⁽¹⁾. Tuttavia, nell'esaminare i dati presentati da tale produttore, si è constatato che la società israeliana non commercializzava il prodotto in esame sul mercato interno.

Nella fattispecie, si è ritenuto che il solo mercato statunitense disponesse di vendite sufficienti, effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, di carburo prodotto all'interno del paese. Un importante produttore statunitense di carburo, la ditta Teledyne Advanced Materials, in prosieguo denominata «Teledyne», ha accettato di collaborare.

Per la scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento adeguato sono risultati decisivi i seguenti fatti e considerazioni:

- il carburo prodotto negli Stati Uniti aveva le stesse caratteristiche di quello prodotto nella Repubblica popolare cinese ed esportato nella Comunità;
- il processo di produzione del carburo utilizzato dal produttore statunitense che ha collaborato si basava sulla trasformazione mediante calcinazione di paratungstato di ammonio importato o prodotto negli Stati Uniti in ossido tungstico, in seguito sottoposto a ulteriore processo di carburazione per trasformarlo in carburo di tung-

steno, oppure sulla carburazione diretta di ossido tungstico importato nonché sul riciclaggio di vari rottami contenenti tungsteno. Il processo di produzione statunitense, a giudicare dai dati forniti dai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato, è simile a quello utilizzato dai produttori cinesi. Si tratta di un procedimento moderno ed efficace, che si è inoltre rivelato remunerativo nel corso del periodo dell'inchiesta;

- in termini di approvvigionamento, Teledyne aveva facile accesso alle materie prime per la produzione di carburo, cioè al paratungstato di ammonio e all'ossido tungstico, che, nel periodo dell'inchiesta, sono stati acquistati ai prezzi del mercato mondiale da diversi fornitori;

- il produttore statunitense ha venduto circa l'85 % della sua produzione sul mercato USA, un mercato interno aperto e rappresentativo con un numero considerevole di utilizzatori finali, nel quale Teledyne era in concorrenza con altri sei produttori locali di carburo. Nel mercato statunitense i rapporti tra la domanda e l'offerta erano dunque determinati dalla concorrenza, rafforzata inoltre da significativi volumi di importazioni di carburo provenienti da diversi paesi (la Repubblica popolare cinese, la Corea del Sud, Israele, ecc.). Non si è quindi riscontrato nulla che indicasse che i costi e i prezzi non fossero determinati dalle forze economiche di un sistema di mercato libero e non regolamentato.

- (16) In base a questi fattori e a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento è stata considerata adeguata per stabilire il valore normale del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Sulla scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento non sono state sollevate obiezioni né dagli esportatori/produttori, né dalle autorità cinesi, né da alcuna altra parte interessata.

3. Valore normale basato sulle vendite interne

- (17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, si è esaminato se il volume delle vendite di carburo effettuate da Teledyne sul mercato interno equivalesse ad almeno il 5 % del volume del prodotto in esame esportato nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese. Si è accertato che le vendite interne del prodotto simile effettuate da Teledyne rappresentavano un multiplo del volume delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi nella Comunità.

- (18) Si è esaminato in seguito se le vendite interne di Teledyne ad acquirenti indipendenti potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

⁽¹⁾ GU L 87 del 21. 3. 1998, pag. 24.

Se tali vendite interne fossero state effettuate o meno nel corso di normali operazioni commerciali è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. Si è accertato che la media ponderata del prezzo di vendita delle vendite complessive effettuate durante il periodo dell'inchiesta era equivalente o superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione, e che il volume delle singole operazioni di vendita realizzate al di sotto del costo unitario di produzione rappresentava meno del 20% delle vendite utilizzate per determinare il valore normale; pertanto, si è ritenuto che tutte le vendite interne siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

- (19) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, la determinazione del valore normale si è quindi basata sui prezzi pagati o pagabili delle vendite interne complessive di carburo realizzate sul mercato USA da Teledyne ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta.

4. Prezzi all'esportazione

- (20) La Commissione ha ricevuto dati esaurienti sui prezzi all'esportazione da due produttori/esportatori cinesi e da quattro importatori. Come confermato da cifre Eurostat, i dati ricevuti coprivano quasi per intero il volume di esportazioni cinesi di carburo nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

Per le esportazioni cinesi vendute direttamente per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base. Per una quota significativa delle esportazioni cinesi effettuate tramite una società collegata (Minmetals North-Europe AB), i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Un adeguamento è stato apportato a tutti i costi, per tener conto delle imposte e dei dazi pagati tra l'importazione e la rivendita e del profitto. Il margine di profitto è stato calcolato in base ai dati ottenuti dagli importatori non collegati appartenenti allo stesso settore commerciale.

5. Confronto

- (21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del normale valore, su base fob frontiera statunitense, è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all'esportazione su base fob frontiera cinese, allo stesso stadio commerciale.

Ai fini di un confronto equo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, sono state praticate le dovute detrazioni, in forma di adeguamenti, per le differenze relative ai costi di trasporto e di assicurazione, al costo dei crediti, ai costi di movimentazione e ai costi accessori, per le quali si è dichiarato e dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

6. Margine di dumping

Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione.

Espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping medio ponderato unico è pari al 30,6 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (22) Numerose obiezioni sono state sollevate dai produttori/esportatori cinesi e da alcuni utilizzatori a proposito della definizione dell'industria comunitaria e della posizione dei produttori che sostenevano la domanda di riesame.

- (23) Gli esportatori/produttori cinesi hanno affermato che una delle società produttrici che sostenevano la domanda di riesame era collegata ad un importatore di carburo dalla Cina e quindi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di base, doveva essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria.

L'inchiesta ha stabilito che le due società interessate, sebbene collegate, non avevano alcun controllo l'una sull'altra ed anzi avevano interessi contrastanti riguardo all'imposizione delle misure antidumping. Una delle due società produceva carburo, mentre l'altra lo importava. È emerso che le due società definivano e perseguivano le rispettive strategie commerciali in maniera autonoma. Nel complesso, si è concluso che, per quanto riguardava il prodotto in esame, la loro relazione non influenzava il comportamento del produttore comunitario in questione né falsava l'analisi della sua situazione economica; di conseguenza, non vi era motivo di escludere tale produttore dalla definizione di industria comunitaria.

- (24) Come menzionato al considerando (2), i produttori che sostenevano la domanda di riesame rappresentavano la quasi totalità della produzione di carburo destinato alla vendita sul mercato aperto e costituivano perciò l'intera industria comunitaria.

Questa affermazione è stata contestata da diversi produttori integrati di prodotti finiti di tungsteno nella Comunità (produttori di utensili e di metalli duri) che producevano piccole quantità di carburo

esclusivamente per consumo interno. Più in particolare, essi affermavano che la rappresentatività dei produttori che sostenevano il riesame avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla totalità della produzione comunitaria del prodotto in esame (compresa la loro produzione vincolata) e che, su queste basi, i produttori che sostenevano il riesame non erano rappresentativi dell'industria comunitaria.

(25) La questione è stata riesaminata, ma si è arrivati alla conclusione che l'argomentazione era priva di fondamento. In effetti, anche tenendo conto della produzione vincolata delle società che avevano presentato detto esposto, i produttori che sostenevano la domanda di riesame avrebbero rappresentato ancora il 60 % dell'intera produzione comunitaria di carburo, rispondendo così ai criteri stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Inoltre, nel corso dell'inchiesta è stato confermato che i produttori che sostenevano il riesame costituivano la quasi totalità della produzione comunitaria di carburo destinata alla vendita sul mercato aperto.

(26) In base a quanto sopra esposto, si è concluso che i produttori che sostenevano la domanda di riesame rappresentavano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Per il seguito del presente regolamento, il termine «industria comunitaria» si riferisce pertanto alle società che sostengono la domanda di riesame.

E. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(27) Nell'analizzare il pregiudizio, va ricordato che il carburo fa parte di un'intera catena di produzione di prodotti del tungsteno e che, di conseguenza, qualunque sviluppo del mercato per il prodotto in esame deve essere visto nel quadro degli sviluppi degli altri prodotti della catena di produzione.

Le conclusioni relative al pregiudizio si basavano su dati riferiti alla Comunità nella sua composizione all'inizio del riesame, vale a dire la Comunità di 15 Stati membri.

2. Consumo nella Comunità

(28) Ai fini dell'inchiesta, e poiché l'industria comunitaria aveva prodotto carburo esclusivamente per il mercato aperto, il consumo sul mercato comunitario è stato stabilito in base alla produzione dell'industria comunitaria, aggiungendo le importazioni, sottraendo le esportazioni, e aggiungendo o sottraendo le variazioni delle scorte. In questo modo, nella determinazione del consumo comunitario non si è tenuto conto della produzione destinata ad un uso vincolato dei produttori integrati a valle di prodotti finiti di tungsteno (ad es., pezzi in

metalli duri), ritenendo che questa non fosse in concorrenza diretta con le importazioni in dumping.

Sulla base di tali premesse, il consumo nella Comunità è aumentato da 2 801 t nel 1991 a 2 819 t nel 1992, è poi sceso a 2 706 t nel 1993 e di nuovo aumentato a 4 236 t nel 1994 e sino a 4 703 t nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 68 % rispetto al 1991. Questo andamento dei consumi, che ha registrato un decremento sino alla fine del 1993 e una successiva ripresa, era in linea con gli sviluppi del mercato per i settori industriali che utilizzavano il prodotto in esame.

3. Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping

(29) Le importazioni di carburo originario della Cina nella Comunità sono diminuite dalle 143 t del 1991 alle 68 t del 1992, quindi aumentate a 83 t nel 1993, 136 t nel 1994 e 234 t nel periodo dell'inchiesta (con un aumento complessivo del 63,6 %).

La quota di mercato rappresentata da tali importazioni è scesa dal 5,1 % nel 1991 al 2,4 % nel 1992, ma è poi costantemente aumentata sino ad arrivare al 5 % nel periodo dell'inchiesta, nonostante l'introduzione di misure antidumping sotto forma di dazi ad valorem dopo il ritiro degli impegni da parte degli esportatori cinesi nel 1994.

4. Prezzi delle importazioni in dumping

a) *Tendenza generale*

(30) Secondo i dati disponibili relativi ai prezzi (Eurostat), i prezzi degli esportatori cinesi (cif; dazi doganali e dazi antidumping non corrisposti) sono rimasti relativamente stabili tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta (+ 2 %).

I prezzi relativamente stabili del carburo devono essere visti in relazione all'aumento dei prezzi dei prodotti di tungsteno a monte, ovvero paratungstato di ammonio e ossido e acido tungstici, che sono aumentati rispettivamente del 27 % e del 25 % nello stesso periodo.

b) *Sottoquotazione*

(31) Per il periodo dell'inchiesta, la media ponderata mensile del prezzo di vendita del carburo dell'industria comunitaria è stato confrontato con la media ponderata mensile del prezzo del tungsteno esportato nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese.

I prezzi dell'industria comunitaria erano franco fabbrica mentre i prezzi degli esportatori erano franco frontiera comunitaria, dazi doganali e dazi antidumping corrisposti.

Dal confronto è emerso un margine di sottoquotazione irrilevante. Va tuttavia osservato che nel periodo precedente l'istituzione del dazio ad valorem (settembre 1994) determinato dal ritiro degli impegni da parte degli esportatori cinesi, si è accertato che i prezzi cinesi erano costantemente inferiori a quelli dei produttori comunitari e che, apparentemente, gli impegni sui prezzi in vigore nello stesso periodo non sono sempre stati rispettati.

5. Situazione dell'industria comunitaria

- (32) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore implichi o meno il rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

a) *Produzione, capacità di produzione, livello di utilizzazione degli impianti e scorte*

- (33) La produzione nella Comunità del prodotto in questione si è mantenuta stabile attorno alle 3 300 t tra il 1991 e il 1993, ed è in seguito aumentata a 4 375 t nel 1994 e a 4 641 t nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 40 % rispetto al 1991. Questo aumento della produzione deve essere considerato alla luce dell'aumento del consumo nello stesso periodo (+68 %).
- (34) La capacità produttiva dell'industria comunitaria tra il 1991 e il 1993 si è mantenuta stabile a 4 240 t, per poi aumentare a 4 740 t nel 1994 e a 5 095 t nel periodo dell'inchiesta (+20 % rispetto al 1991).
- (35) Il livello di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile, intorno al 78 %, tra il 1991 e il 1993, per poi aumentare sino a oltre il 90 % nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta.
- (36) Le scorte sono complessivamente diminuite nel corso del periodo, in particolare nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta.

b) *Volume delle vendite e quota di mercato*

- (37) I quantitativi di carburo venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono andati aumentando, in termini assoluti, da 1 873 t nel 1991 a 1 993 t nel 1992, sono poi scesi a 1 828 t nel 1993 e di nuovo risaliti a 2 596 t nel 1994 e a 2 994 t nel periodo dell'inchiesta (con un aumento complessivo del 60 %). La quota di mercato detenuta dall'industria, dopo aver registrato un aumento nel 1992, è andata poi costantemente diminuendo. L'andamento è stato quindi il seguente: 66,9 % nel

1991, 70,7 % nel 1992, 67,6 % nel 1993, 61,3 % nel 1994 e 63,7 % nel periodo dell'inchiesta.

c) *Andamento dei prezzi*

- (38) La media ponderata del prezzo di vendita del carburo ha registrato una netta diminuzione (-20 %) tra il 1991 e il 1994, quindi un forte recupero nel periodo dell'inchiesta.

Si è osservato che quest'ultima tendenza è coincisa con l'introduzione nel settembre 1994 di un dazio ad valorem del 33 % sulle importazioni dalla Cina. Tale aumento dei prezzi ha inoltre seguito l'aumento dei prezzi dei prodotti intermedi di tungsteno a monte, ovvero paratungstato di ammonio e ossido [cfr. il considerando (31)], nonché l'aumento della domanda.

d) *Redditività*

- (39) Tra il 1991 e il 1994 i produttori comunitari hanno subito gravi perdite fino ad una media percentuale del 20 %, mentre durante il periodo dell'inchiesta, in conseguenza del forte recupero dei prezzi, si sono registrati utili sulle vendite (media del 13 %).

e) *Occupazione*

- (40) Dal momento che il personale interessato lavora in una catena di produzione integrata e che esistono stretti legami tra i vari prodotti del tungsteno, non è stato possibile definire con esattezza il numero di addetti per prodotto. L'occupazione nel settore del tungsteno è diminuita del 14 % nell'arco dell'intero periodo. Nel periodo dell'inchiesta, la catena di produzione del tungsteno dell'industria comunitaria occupava 580 persone.

f) *Conclusioni in merito alla situazione dell'industria comunitaria*

- (41) L'analisi sopra riportata ha rivelato che alcuni indicatori di pregiudizio quali produzione, vendite e livello di utilizzazione degli impianti mostravano, dopo un lungo periodo di tendenze negative, un andamento positivo in linea con quello registrato complessivamente sul mercato, e che ciò aveva coinciso con l'introduzione dei dazi antidumping ad valorem sulle importazioni di cui alla presente inchiesta dopo il 1994. Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, si deve osservare che sono stati realizzati profitti soltanto durante il periodo dell'inchiesta (1991-1994), mentre negli anni precedenti l'industria comunitaria ha continuato a subire un grave pregiudizio sotto forma di prezzi in diminuzione e di pesanti perdite sino ad una media percentuale del 20 %. Si deve notare infine che la quota di mercato detenuta

dall'industria comunitaria, dopo aver registrato un aumento nel 1992, è costantemente diminuita dal 1993 al periodo dell'inchiesta di quasi 10 punti percentuali. Va sottolineato a tale proposito che in passato le esportazioni cinesi erano rappresentate principalmente da paratungstato di ammonio e, in misura minore, da ossido tungstico. In assenza di misure relative al carburante, tuttavia, non è improbabile che dette esportazioni si concentrino gradualmente su quest'ultimo prodotto, dato che si tratta di un prodotto di maggior valore nella catena di produzione del tungsteno.

6. Sottoquotazione dei prezzi in caso di scadenza delle misure

- (42) Si è proceduto ad un secondo calcolo della sottoquotazione per stabilire il livello di sottoquotazione che si raggiungerebbe in caso di scadenza delle misure antidumping. Il metodo utilizzato è quello descritto al considerando (31), tranne per il fatto che al prezzo all'importazione non è stato aggiunto il dazio antidumping. In tal caso, la media dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale dei prezzi applicati dai produttori comunitari, è risultata del 23 %.

7. Conclusioni

- (43) La situazione dei produttori comunitari è migliorata nel corso del periodo dell'inchiesta. L'inchiesta ha tuttavia concluso che le importazioni cinesi, a causa dei loro prezzi assai ridotti, hanno aggravato le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria precedentemente all'imposizione dei dazi ad valorem, quando gli impegni offerti dai produttori/esportatori cinesi non erano apparentemente rispettati. Questo ha impedito all'industria comunitaria di riprendersi pienamente dagli effetti causati dalle precedenti pratiche di dumping. Sembra molto probabile che, in assenza di misure antidumping, alle importazioni cinesi in dumping verrebbero applicati prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria.
- (44) In tale contesto, gli esportatori cinesi hanno presentato una serie di reclami volti a mettere in dubbio il legame causale tra le importazioni in dumping e la situazione dell'industria comunitaria.

Si è affermato che la ripresa dell'industria comunitaria era dovuta esclusivamente al drastico aumento della domanda di carburante nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta, e non all'introduzione del dazio ad valorem sulle importazioni dalla Cina. Sebbene non si possa negare che la ripresa della domanda abbia influito sul livello dei prezzi, si deve però sottolineare che soltanto dopo il settembre 1994 (quando cioè è stato imposto il dazio ad valorem) i prezzi di

vendita dell'industria comunitaria hanno registrato un aumento e la situazione finanziaria dei produttori comunitari è migliorata dopo anni di perdite.

- (45) Si è inoltre affermato che le importazioni cinesi avevano avuto un impatto minore sul mercato comunitario rispetto alle importazioni da altri paesi terzi quali Stati Uniti e Corea del Sud. Si deve osservare che, sebbene le importazioni originarie degli USA e della Corea del Sud abbiano contribuito all'aumento del consumo durante il periodo in esame, con un conseguente aumento delle rispettive quote di mercato, si è accertato che i loro prezzi erano di norma superiori a quelli cinesi e che non vi erano prove che si trattasse di prezzi in dumping. Inoltre, l'influenza eventualmente esercitata da altre importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria nulla toglie all'impatto negativo che, in assenza di misure, le importazioni cinesi potrebbero continuare ad avere su tale situazione, come dimostrato dalla probabilità del persistere della sottoquotazione dei prezzi [cfr. considerando (43)].
- (46) L'esigenza di mantenere le misure in questione deve inoltre essere considerata alla luce della pressione che le importazioni di prodotti intermedi dalla Cina potrebbero determinare sui prezzi dei prodotti finiti dell'industria comunitaria. In proposito va notato che l'industria comunitaria dipende in una certa misura dalla fornitura esterna di prodotti a monte (principalmente paratungstato di ammonio), poiché il processo di riciclaggio dei rottami non è attualmente in grado di soddisfare le esigenze complessive dell'industria stessa. In assenza di misure antidumping relative al carburante, per via della pressione esercitata dalle importazioni cinesi del prodotto l'industria potrebbe essere costretta ad abbassare i prezzi del carburante, e, qualora dovesse contemporaneamente affrontare un aumento dei prezzi cinesi dei prodotti a monte, la sua vitalità ne sarebbe compromessa.
- (47) Si è pertanto giunti alla conclusione che, in assenza di misure, sussiste la probabilità di reiterazione del pregiudizio.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (48) Occorre ricordare che nell'inchiesta precedente si è ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Va inoltre osservato che la presente inchiesta è un riesame, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore: di conseguenza, la natura e il calendario della presente inchiesta permetterebbero eventualmente di valutare l'indebito effetto negativo esercitato dalle misure antidumping imposte sulle parti interessate.

1. L'industria comunitaria del carburo

- (49) Nel corso del periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria era composta di tre società aventi sede in Stati membri diversi. Per ciascuna di tali società il carburo costituisce il prodotto più importante nella catena di produzione del tungsteno, poiché si tratta del prodotto finale di tale catena. In termini di fatturato, il carburo rappresenta più del 60 % del valore delle vendite complessive dei prodotti di tungsteno. In passato sono stati costantemente effettuati investimenti nel settore, in particolare al fine di garantire che i metodi di produzione fossero in linea con le esigenze di tutela dell'ambiente e di elaborare nuovi metodi di fabbricazione, soprattutto riguardo al riciclaggio di rottami contenenti tungsteno. Lo sviluppo di questa tecnologia si propone di conseguire un maggior grado di indipendenza dalle materie prime (concentrati) o dai prodotti intermedi (paratungstato di ammonio e ossido e acido tungstici).

L'industria comunitaria non si è ancora del tutto ripresa, dopo la recente introduzione di un dazio antidumping ad valorem, da una situazione economica caratterizzata da perdite finanziarie sostenute per un periodo di quattro anni.

- (50) Come dimostrato dall'inchiesta, è probabile che, in assenza di misure di difesa relative al carburo, cioè allo stadio ultimo e più vulnerabile della catena di produzione del tungsteno, si avrebbe reiterazione del pregiudizio sotto forma di perdite subite dall'industria comunitaria e di una costante e persino crescente diminuzione della quota di mercato. Si dovrebbero pertanto mantenere condizioni di leale concorrenza per consentire all'industria comunitaria di conservare la sua vitalità.

2. L'industria utilizzatrice

- (51) Si ricorda che i principali utilizzatori comunitari di carburo sono i fabbricanti di pezzi in metalli duri (utensili in carburo e pezzi di usura). L'industria utilizzatrice è composta di un numero limitato di società di grosse dimensioni («utilizzatori principali»), che dispongono in parte di una produzione integrata (cioè partono dallo stadio del paratungstato di ammonio o dell'ossido tungstico e trasformano tali prodotti sino allo stadio finale della catena), e da circa un centinaio di piccole imprese («utilizzatori minori»), che avviano per lo più il processo produttivo allo stadio del carburo.
- (52) Un utilizzatore principale ha affermato che il dazio antidumping sulle importazioni cinesi determinerebbe un aumento dei suoi costi di produzione complessivi e comprometterebbe la sua posizione sul mercato comunitario nei confronti dei suoi maggiori concorrenti statunitensi e giapponesi, i quali possono ottenere forniture di carburo che non sia oggetto di misure antidumping. Egli sostiene quindi che verrebbe a subire una perdita di competitività.

Si è appurato che detto utilizzatore, che è un produttore integrato di utensili in carburo e pezzi di usura, nel periodo in esame aveva avviato il processo di produzione principalmente partendo da prodotti intermedi a monte, quali paratungstato di ammonio e ossido tungstico, e aveva perciò esigenze limitate quanto all'approvvigionamento di carburo importato. Infatti, sebbene importasse quasi un quarto del quantitativo complessivo di carburo esportato dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità, ciò rappresentava soltanto meno del 4 % del suo consumo di tale prodotto. Si è calcolato che l'impatto massimo del dazio antidumping al 33 % equivarrebbe a meno dell'1 % dei costi di produzione sostenuti dal suddetto utilizzatore per i prodotti collegati al tungsteno. L'eventuale impatto del dazio sulla catena di produzione del tungsteno di quest'impresa può quindi essere considerato irrilevante.

- (53) Una dozzina di utilizzatori minori si sono espressi in favore del mantenimento delle misure relative al carburo, sostenendo in particolare che, qualora queste ultime venissero a cadere, ciò non farebbe altro che consolidare la già forte posizione degli utilizzatori principali sul mercato degli utensili in carburo. Tali utilizzatori dispongono infatti, nei confronti dei fornitori cinesi, di un potere contrattuale maggiore rispetto alle società minori e potrebbero perciò ottenere prezzi più vantaggiosi.
- (54) Gli utilizzatori non hanno presentato altre argomentazioni sostenute da prove contro le misure in causa. Poiché queste ultime sono in vigore già da tempo, e verrebbero mantenute allo stesso livello, si può concludere che il loro mantenimento non comporterebbe alcun deterioramento della situazione complessiva degli utilizzatori.

3. Concorrenza effettiva

- (55) Si è anche affermato che il mantenimento del dazio antidumping inciderebbe sul livello di concorrenza del mercato del carburo, in quanto verrebbe a crearsi un mercato oligopolistico nel quale tutti gli utilizzatori dovrebbero fare affidamento esclusivamente sui produttori comunitari.
- (56) Va osservato che, nonostante le misure antidumping, gli esportatori cinesi sono sempre stati presenti sul mercato comunitario e che nel periodo dell'inchiesta hanno registrato un aumento della loro quota di mercato. Va inoltre ricordato che esistono altri paesi terzi fornitori di carburo nella Comunità, il che garantisce la presenza di un certo numero di fonti alternative di approvvigionamento. Infine, è stato dimostrato che, per via della correlazione tra i diversi prodotti della catena di produzione del tungsteno, per ciascun prodotto della catena si crea una notevole pressione concorrenziale da parte dei concorrenti presenti sul mercato per gli altri prodotti.

4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (57) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi per non mantenere le misure in vigore, al fine di garantire una situazione concorrenziale di determinazione di prezzi equi ed evitare qualsiasi rischio di reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria comunitaria, il che certamente accadrebbe se si lasciassero scadere le suddette misure.

G. MISURE ANTIDUMPING

- (58) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, se del caso, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.
- (59) Da quanto precede si conclude che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il dazio antidumping del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese istituito con regolamento (CEE) n. 2737/90

dovrebbe essere mantenuto. Il regolamento (CEE) n. 2737/90 è stato mantenuto in vigore in virtù del presente riesame e verrà a scadere con la sua conclusione. Il dazio antidumping imposto con tale regolamento dovrebbe pertanto essere nuovamente istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso, di cui al codice NC 2849 90 30, originarie della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio equivale al 33 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, del prodotto, dazio non corrisposto.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT
